

Pieve di Soligo, 20.06.2023

Informativa n. 8

OGGETTO: Ultime novità

ISTITUZIONE DEI CODICI TRIBUTO PER L'UTILIZZO, TRAMITE MODELLO F24, DEI CREDITI D'IMPOSTA A FAVORE DELLE IMPRESE PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE – SECONDO TRIMESTRE 2023

Con la risoluzione n. 20 del 10/02/2023, l'Agenzia Entrate ha pubblicato i codici tributo da utilizzare per compensare il credito d'imposta, per l'acquisto di energia elettrica e gas effettuato nel **secondo trimestre 2023**.

I codici tributo sono i seguenti:

- **7016:** da utilizzare per il credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2023)
- **7018:** da utilizzare per il credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023)

Ricordiamo che i crediti d'imposta relativi al secondo trimestre 2023 possono essere utilizzati entro il 31/12/2023.¹

POSSIBILITA' DI INVIO DELLA COMUNICAZIONE DEI CREDITI ENERGIA E GAS DEL TERZO E QUARTO TRIMESTRE 2022, SCADUTA IL 16 MARZO E NON INVIATA ENTRO TALE TERMINE

L'agenzia delle Entrate, con la risoluzione 27/E del 19 giugno 2023, consente ai contribuenti che hanno crediti inutilizzati, che per errore non sono stati comunicati entro il 16 marzo scorso, di inviare una nuova dichiarazione², salvando la possibilità di compensazione, versando contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione, ovvero 250 euro. Si trattava dei crediti relativi agli acquisti del terzo e del quarto trimestre 2022, il cui termine di compensazione scadrà il prossimo 30 settembre. La comunicazione non era necessaria nel caso in cui, alla data del 16 marzo, i crediti fossero già stati interamente compensati.

Il nuovo invio deve necessariamente essere effettuato al più tardi entro il prossimo 30 settembre (termine ultimo per la compensazione), deve precedere l'utilizzo del credito, e va versata contestualmente la sanzione di € 250³. La risoluzione segnala infine che l'invio, va effettuato con le stesse modalità previste in precedenza, non appena verrà riaperto il canale telematico dedicato, che sarà reso noto nei prossimi giorni.

AUMENTO, PER IL 2023, DEL LIMITE NON TASSABILE DEI FRINGE BENEFIT CONCESSI AI DIPENDENTI CON FIGLI A CARICO (D.L. n. 48/2023 "Lavoro")

Per il periodo di imposta 2023 non sono imponibili (per il dipendente), gli importi delle erogazioni di beni e servizi, fino all'ammontare di 3.000 euro, effettuate dal datore di lavoro nei confronti dei dipendenti con figli fiscalmente a carico, compresi quelli nati fuori del matrimonio (a patto che questi siano riconosciuti) e i figli adottivi o affidati, nonché le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro ai lavoratori stessi, per il pagamento delle utenze domestiche dell'acqua, dell'energia elettrica e del gas.

Resta immutata la "vecchia" soglia di 258,23 euro, che continua ad essere applicata ai lavoratori che non hanno figli a carico.

¹ Nella precedente nostra informativa n. 3 era presente una tabella riassuntiva dei crediti ancora utilizzabili nel 2023

² Si tratta della cosiddetta "remissione in bonis"

³ La sanzione va versata (senza possibilità di compensazione) utilizzando il modello F24 ELIDE, con il codice tributo 8114.

LA SOSTITUZIONE DI PEZZI DIFETTOSI È FUORI CAMPO IVA (Risposta ad Interpello, agenzia delle Entrate 24 aprile 2023, n. 304)

Il richiamo e la sostituzione di pezzi difettosi, presso clienti o venditori, sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'Iva (per carenza del presupposto oggettivo, ex articoli 2 e 3, Dpr 633/1972), in quanto il prezzo iniziale della cessione è già stato assoggettato all'imposta e risulta, pertanto, comprensivo dell'eventuale cessione in sostituzione o riparazione degli stessi.

Non sono quindi rilevanti ai fini Iva le operazioni di richiamo o di sostituzione di prodotti difettosi, sia entro i termini di garanzia sia fuori garanzia, se sono rispettate le seguenti condizioni:

- a) l'intervento deve avvenire in adempimento di specifici obblighi normativi a carico del produttore obbligato, anche al di fuori della garanzia, a sostituire il prodotto difettoso con uno identico, non pericoloso ed idoneo all'uso;
- b) nel prezzo di vendita originario del prodotto devono essere ricompresi gli oneri e le spese inerenti le operazioni di sostituzione per tali circostanze.

Rimanendo a disposizione per eventuali approfondimenti, porgiamo cordiali saluti.

Studioconsulenza